Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — L. 0,60

Anno LXV — Roma — Venerdì, 5 settembre 1924 — Numero 209

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1325.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 luglio 1924, n. 1321.

Aggregazione di un ufficiale superiore del Regio esercito nel Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 30 aprile 1924, n. 596;
Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, modificato dal R. decreto-legge n. 1244 del 19 luglio 1924;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato è aggregato, senza voto, un ufficiale superiore del Regio esercito in servizio di Stato maggiore, in rappresentanza del Ministero della guerra, da nominarsi con decreto Ministeriale del Ministro per le comunicazioni, su designazione del Ministro per la guerra.

Art. 2.

Il predetto membro aggregato dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 3 *settembre* 1924.
Atti del Governo, registro 228, *foglio* 16. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1326.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 agosto 1924, n. 1323.

Modificazioni ai Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2994, e 22 maggio 1924, n. 844, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati statali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2994, e 22 maggio 1924, n. 844, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati statali;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e Commissario per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al R. decreto 22 maggio 1924, n. 844, sono apportate le seguenti variazioni:

A) Nell'art. 1:

alla lettera *n*), capoverso, le parole « per provvedimenti di cautela sanitaria » sono sostituite dalle altre: « per provvedimenti collettivi di cautela sanitaria, causati da epidemie »;

alla lettera *s*), la data del « 1° luglio 1924 » è sostituita da quella del « 1° gennaio 1925 »;

alla lettera *t*), il termine del « 15 luglio 1924 » è sostituito da quello del « 16 ottobre 1924 »;

alla lettera *u*), il termine del « 31 agosto 1924 » è sostituito da quello del « 30 novembre 1924 »;

alla lettera *w*), dopo il n. 2° è inserito un n. 3°, così concepito: « una quota corrispondente al 30 % della paga raggiunta al 30 giugno 1924 pei soli capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili e per le operaie di controllo o sorveglianza ».

B) Al secondo comma dell'art. 3. è sostituito il seguente:

« Però, il divieto di cumulabilità della paga con una pensione è applicabile agli operai temporanei ed agli incaricati provvisori, limitatamente ai casi ed ai periodi di tempo in cui i loro servizi siano, anche parzialmente, utili a pensione facente carico allo Stato ».

C) Nell'art. 13, dopo le parole: « ed al quinto comma », è aggiunta l'indicazione: « dell'art. 2 ».

Art. 2.

Nell'art. 53 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, alle parole: « dal giorno dell'infortunio », sono sostituite le seguenti: « dal giorno successivo a quello dell'infortunio ».

Art. 3.

L'art. 91 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, anche agli effetti del disposto dell'art. 17, lett. *a*), del R. decreto 22 maggio 1924, n. 844, è modificato come segue:

« Eccettuate le disposizioni per le quali è stabilita una esplicita diversa decorrenza, il presente decreto si applica:

« *a*) per l'assegnazione delle nuove paghe o retribuzioni, per le indennità temporanee di caro-viveri, per l'avanzamento, per l'orario normale di otto ore e per le diarie di trasferimento o di missione, dal 1° luglio 1924, in tutte le Amministrazioni;

« *b*) per la retribuzione del cottimo, dal 1° luglio 1924, nell'Amministrazione dei monopoli industriali, e dal 1° gennaio 1925, nelle altre;

« *c*) per le retribuzioni del lavoro straordinario festivo o notturno, pei sussidi od assegni di qualsiasi genere, e per ogni altra disposizione non considerata alle precedenti lettere *a*) e *b*), dal 1° gennaio 1925, in tutte le Amministrazioni.

« Tutte le competenze di cui alla precedente lett. *c*), nel secondo semestre dell'anno 1924, sono dovute nella misura e con le modalità stabilite dalle preesistenti disposizioni. Nessuna revisione sarà effettuata per gli assegni medesimi, in relazione alla nuova misura delle paghe o retribuzioni ».

Art. 4.

Il presente decreto ha vigore dal 15 luglio 1924 e verrà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 3 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, *foglio* 18. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1327.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 luglio 1924, n. 1322.

Trattamento del personale navigante di bassa forza dipendente dalle Ferrovie dello Stato, addetto alle linee di navigazione tra il continente e le isole.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il regolamento per il personale navigante dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393;
Visto il R. decreto 2 maggio 1920, n. 615;
Visto il R. decreto 18 novembre 1920, n. 1729;
Visto il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2128;
Visto l'art. 18 del R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2651;
Visto l'art. 5 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3082;
Visto il R. decreto 13 marzo 1924, n. 526;
Visto il R. decreto-legge 30 aprile 1924, n. 596;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per il personale navigante di bassa forza, stabile e in prova dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed addetto alle linee di navigazione di cui la legge 5 aprile 1908, n. 111, e per quello di bassa forza avventizio di cui all'art. 165 del regolamento per il personale navigante approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, l'assegno netto mensile di L. 200 di cui al R. decreto 2 maggio 1920, n. 615, corrisposto al detto personale dal 1° marzo 1920 è considerato dalla stessa data a tutti gli effetti come parte integrante dello stipendio.

Le pensioni, indennità, buonuscite per cessazioni dal servizio posteriori al 1° marzo 1920, liquidate finora senza computare il detto assegno saranno riformate, e le relative trattenute saranno recuperate sulle pensioni, buone uscite e indennità così riformate.

Per gli agenti ancora in servizio alla data del presente decreto le ritenute arretrate saranno recuperate nel numero di rate che sarà stabilito dall'Amministrazione.

Art. 2.

Il n. 3 dell'art. 1, lettera *a*), del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2373, convertito in legge con l'art. 9 della legge 7 aprile 1921, n. 369, e modificato col R. decreto 24 settembre 1923, n. 2128, è sostituito dal seguente:

« 3° Sulle competenze accessorie che in relazione alle loro speciali attribuzioni sono corrisposte al personale dei treni, ai capi deposito, ai macchinisti dei treni a vapore od elettrici e delle tradotte e manovre, ai fuochisti, agli assistenti dei treni elettrici, ed al personale navigante addetto al servizio dello stretto di Messina ed alle linee di navigazione di cui la legge 5 aprile 1908, n. 111, le quali competenze agli effetti dell'applicazione della ritenuta sono commisurate a partire dal 1° marzo 1920 in una somma eguale al quinto dello stipendio ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 3 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, *foglio* 17. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1328.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 luglio 1924, n. 1324.

Esecuzione della Convenzione addizionale con la Repubblica di San Marino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione addizionale a quella di buon vicinato ed amicizia del 28 giugno 1897, tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, stipulata in Roma il 20 maggio 1924, in aggiunta a quelle concluse addì 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907, 10 febbraio 1914, 5 febbraio 1920 e 24 giugno 1921.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 3 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, *foglio* 19. — CASATI.

CONVENZIONE ADDIZIONALE

a quella di buon vicinato ed amicizia del 28 giugno 1897, conclusa tra il Regno d'Italia e la Repubblica di S. Marino, in aggiunta a quelle stipulate addì 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907, 10 febbraio 1914, 5 febbraio 1920 e 24 giugno 1921.

Sua Maestà il Re d'Italia e la Serenissima Repubblica di S. Marino desiderando apportare, nell'interesse delle buone relazioni esistenti fra i due Stati, alcune aggiunte e modificazioni alla convenzione di amicizia e buon vicinato fra loro stipulata il 28 giugno 1897 ed alle successive convenzioni addizionali sopra citate, hanno nominato a tale effetto:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA.

Sua Eccellenza l'on. Benito Mussolini, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* degli affari esteri, Cavaliere dell'Ordine Supremo della Santissima Annunziata;

LA REPUBBLICA DI S. MARINO

il comm. avv. Giuliano Gozi, Consigliere Segretario di Stato per gli affari esteri;
i quali, dopo la comunicazione dei pieni poteri, trovati in debita forma, sono convenuti nella stipulazione che segue:

Articolo unico.

Fermi restando tutti gli altri articoli delle precitate convenzioni, l'articolo primo della convenzione 24 giugno 1921 viene così modificato:

Il Governo di Sua Maestà il Re d'Italia continuerà a corrispondere per un triennio, a datare dal 1° luglio 1923, al Governo della Repubblica di S. Marino la somma annua di un milione e mezzo di lire. Seguiterà a corrispondere la somma stessa anche per gli anni successivi, salvo disdetta da darsi sei mesi prima della scadenza dell'anno finanziario, a valere per l'anno seguente.

La presente convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno scambiate in Roma al più presto possibile.

Fatta in Roma, in doppio originale, il 20 maggio 1924.

Per l'Italia — BENITO MUSSOLINI

Per San Marino — GIULIANO GOZI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1329.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 giugno 1924, n. 1325.

Norme speciali per le promozioni nel ruolo del personale ispettivo delle scuole elementari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 15 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le promozioni ai posti vacanti nel grado di primo ispettore scolastico e quelle che saranno nello stesso grado conferite successivamente, sino a raggiungere in complesso un numero non superiore al terzo dei posti assegnati nel ruolo organico al grado predetto, saranno fatte tra gli ispettori provinciali di cui all'articolo 13 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 640, su parere del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione. Le relative proposte saranno fatte secondo il criterio del merito comparativo, ma agli effetti del collocamento nel ruolo, i primi ispettori scolastici di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 10 del citato R. decreto 11 marzo 1923, n. 640, ed i funzionari proposti per la promozione a norma del presente decreto formeranno un unico gruppo nell'ordine di anzianità risultante dal ruolo vigente al 1° gennaio 1919.

La nomina a primo ispettore scolastico per i funzionari promossi in applicazione del presente decreto avrà decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data della loro nomina al grado di ispettore provinciale, secondo la tabella annessa al decreto-legge Luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 771, ovvero di ispettore scolastico provinciale, secondo le tabelle organiche successive.

Art. 2.

Agli attuali primi ispettori scolastici, che provengono dal ruolo dei Regi provveditori agli studi o da quello degli ispettori centrali per l'istruzione primaria e popolare, e che furono contemplati dall'articolo 10, lettera *a*) del R. decreto 11 marzo 1923, n. 640, per la collocazione nel ruolo del personale ispettivo, annesso al R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1679, è conferito, con decorrenza dal 1° dicembre 1923, il grado di ispettore scolastico capo nel detto ruolo.

Essi saranno collocati nel detto grado calcolando a tutti gli effetti l'anzianità di servizio prestato dalla data della nomina al grado cui, in regime di ruoli chiusi, era annesso uno stipendio non inferiore a lire seimila (esclusi gli aumenti di cui ai decreti Luogotenenziali 10 febbraio 1918, numero 107, e 19 giugno 1919 n. 973), ovvero dalla data dell'inquadramento, in regime di ruoli aperti, in un grado parificato a quello di direttore capo divisione.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 3 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 20. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1330.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 luglio 1924, n. 1326.

Disposizioni concernenti gli assegni personali da corrispondersi al personale degli istituti medi regificati delle nuove Provincie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 19 aprile 1923, n. 936;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli assegni personali da corrispondersi, in virtù dei relativi decreti di regificazione, al personale degli istituti medi regificati delle nuove Provincie, sono commisurati, a decorrere dal 1° marzo 1924, in base alla norma contenuta nell'art. 2 del R. decreto 19 aprile 1923, n. 936.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CASATI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 3 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 21. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1331.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 agosto 1924, n. 1327.

Nomine a titolo di prova dei vincitori del concorso al grado di vice-segretario nell'Amministrazione dell'interno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I vincitori del concorso a 120 posti di vice-segretario nell'Amministrazione dell'interno, indetto con decreto Ministeriale 1° marzo 1924, saranno ammessi a prestar servizio a titolo di prova, a norma dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Agli effetti dei passaggi di categoria e delle sistemazioni in ruolo, di cui ai Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290; 11 novembre 1923, n. 2395, ed agli articoli 14, 16, 17 e 18 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, la disponibilità dei posti nel grado iniziale del ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione civile per l'interno, viene ridotta di un numero corrispondente a quello dei vincitori del concorso suddetto, assunti in prova.

Il personale in prova non potrà ottenere la nomina in ruolo al grado di vice-segretario, se non dopo che avranno avuto esecuzione, nei limiti di cui sopra, i passaggi di categoria e le sistemazioni in ruolo indicate al comma precedente.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 15 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 3 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 22. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1332.

REGIO DECRETO 15 agosto 1924, n. 1312.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Civitavecchia.

N. 1312. R. decreto 15 agosto 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Civitavecchia.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1924.

Numero di pubblicazione 1333.

REGIO DECRETO 15 agosto 1924, n. 1315.

Modificazioni allo statuto della fondazione Pier Diego Siccardi, in Milano.

N. 1315. R. decreto 15 agosto 1924, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene modificato lo statuto della fondazione Pier Diego Siccardi, in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1924.

Numero di pubblicazione 1334.

REGIO DECRETO 8 agosto 1924, n. 1316.

Modificazioni allo statuto della fondazione Carlo Forlanini, in Milano.

N. 1316. R. decreto 8 agosto 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene modificato lo statuto della fondazione Carlo Forlanini, in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1924.

Numero di pubblicazione 1335.

REGIO DECRETO 8 agosto 1924, n. 1317.

Autorizzazione al rettore della Regia università di Roma ad accettare una donazione per la istituzione di una borsa di studio.

N. 1317. R. decreto 8 agosto 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il rettore della Regia università di Roma, viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 28,500, disposta dalla signora Ida Pasceucci, vedova del prof. Alfredo Romizi, per la istituzione, mediante la rendita annua, di una borsa di studio a favore di uno studente della Facoltà di lettere di quella università. Detta borsa di studio, intitolata al prof. Alfredo Romizi fu Augusto viene eretta in Ente morale, e ne è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1924.

Numero di pubblicazione 1336.

REGIO DECRETO 26 giugno 1924, n. 1328.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà del comune di Portese.

N. 1328. R. decreto 26 giugno 1924 col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà del comune di Portese viene trasformato interamente a favore della beneficenza generica esercitata dalla locale Congregazione di carità.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1924.

Numero di pubblicazione 1337.

REGIO DECRETO 25 luglio 1924, n. 1330.

Approvazione dello statuto dell'Opera pia « Casa di ricovero per gli indigenti inabili », in Collio.

N. 1330. R. decreto 25 luglio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, è approvato lo statuto organico dell'Opera pia « Casa di ricovero per indigenti inabili », già denominata « Casa di ricovero per i miserabili », con sede nel comune di Collio.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1924.

Numero di pubblicazione 1338.

REGIO DECRETO 19 luglio 1924, n. 1331.

Erezione in Ente morale dell'asilo infantile « Sacro Cuore di Gesù », in Sant'Andrea di Conza.

N. 1331. R. decreto 19 luglio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene eretto in Ente morale l'asilo infantile « Sacro Cuore di Gesù » di Sant'Andrea di Conza, ed è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1924.

Numero di pubblicazione 1339.

REGIO DECRETO 19 luglio 1924, n. 1332.

Approvazione dello statuto dell'Asilo infantile per la frazione di Giubiano, in Varese.

N. 1332. R. decreto 19 luglio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico dell'Asilo infantile per la frazione di Giubiano nel comune di Varese.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1924.

Numero di pubblicazione 1340.

REGIO DECRETO 19 luglio 1924, n. 1333.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte dei pegni di Sant'Angelo di Brolo.

N. 1333. R. decreto 19 luglio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte dei pegni di Sant'Angelo di Brolo viene trasformato in favore del locale Asilo infantile.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1924.

Numero di pubblicazione 1341.

REGIO DECRETO 19 luglio 1924, n. 1329.

Erezione in Ente morale del « Ricovero di mendicità Marcantonio Catalini », in Monsampietro Morico.

N. 1329. R. decreto 19 luglio 1924 col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera pia « Ricovero di mendicità Marcantonio Catalini », con sede nel comune di Monsampietro Morico, viene eretta in Ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità di Monsampietro Morico, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1924.

Numero di pubblicazione 1342.

REGIO DECRETO 25 luglio 1924, n. 1334.

Erezione in Ente morale dell'Opera pia « Ricovero Creux-Porté », in Perloz.

N. 1334. R. decreto 25 luglio 1924, col quale sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera pia « Ricovero Creux-Porté », con sede nel comune di Perloz, viene eretta in Ente morale sotto l'amministrazione del Consiglio di fabbriceria di Perloz, con riserva di approvarne lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1924.

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1924.

Modificazioni al decreto Ministeriale 6 dicembre 1904 col quale furono approvate le istruzioni sul modo di riconoscere il grado e l'intensità delle alterazioni del granturco.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduti gli articoli 174 a 192 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, contenenti disposizioni per prevenire e curare la pellagra;

Veduti gli articoli 5, 14 e 53 del regolamento, approvato con R. decreto 5 novembre 1903, n. 451;

Veduto il decreto del Ministro per l'interno 6 dicembre 1904, che approva le istruzioni sul modo di riconoscere il grado e l'intensità delle alterazioni del granturco;

Sentiti i pareri del Consiglio superiore di sanità e del Ministero dell'economia nazionale;

Decreta:

1. Al capoverso quarto delle citate istruzioni, per quanto concerne i « Caratteri organolettici » è sostituito il seguente:

« 4. Pel granturco che riunisca in grado sufficiente caratteri di maturità, essiccazione e buona conservazione, non sarà tollerata una quantità di cariossidi guaste superiore al 5 %. Il limite di tolleranza potrà essere elevato al 10 %, qualora l'alterazione delle cariossidi stia in semplice rapporto con l'azione degli insetti, salvo sempre, in ogni caso, il risultato delle indagini chimiche, biologiche e tossicologiche, che i periti ritenessero necessarie.

« Il conteggio dovrà farsi per più centinaia, prelevandone ciascuna da un campione diverso, e, nel conteggio, le cariossidi rotte saranno computate per intero ».

2. Al capoverso primo dei « Caratteri chimici » è sostituito il seguente:

« 1. Il granturco si riterrà nocivo se conterrà una quantità di ceneri superiore al 3.50 % su sostanza secca ».

Roma, addì 24 agosto 1924.

Il Ministro: FEDERZONI.

DECRETO PREFETTIZIO 29 agosto 1924.

Proroga di poteri della Commissione straordinaria della provincia della Spezia.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA

Visto il R. decreto 17 febbraio 1924, con cui veniva nominata la Commissione straordinaria per la provvisoria amministrazione della provincia della Spezia;

Visto il proprio precedente decreto 26 maggio u. s. con cui veniva prorogato di tre mesi il termine per la costituzione del Consiglio provinciale;

Vista la legge comunale e provinciale, testo unico, 15 febbraio 1915 n. 148 e l'art. 103 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che la Commissione straordinaria non ha ancora potuto completare l'organizzazione dei pubblici servizi da essa dipendenti e preparare il progetto di separazione del patrimonio e di riparto delle attività e passività;

Decreta:

Il termine per la costituzione del Consiglio provinciale della Spezia è prorogato di tre mesi.

Spezia, addì 29 agosto 1924.

Il Prefetto: TERZI.

DECRETO PREFETTIZIO 24 agosto 1924.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Savoca.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Veduto il Regio decreto 24 aprile 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Savoca;

Ritenuto che il Regio commissario non ha potuto ancora completare la sistemazione dei pubblici servizi e della finanza comunale e che d'altra parte la situazione dei partiti locali non consente di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Savoca è prorogato di tre mesi.

Messina, addì 24 agosto 1924.

Il Prefetto: PORRO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 32, dal 4 al 10 agosto 1924.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Carbonchio ematico.			
Avellino	Ariano	S. Sossio B.	O	—	2
Bari	Altamura	Noci	B	—	1
Id.	Bari	Acquaviva	O	—	1
Id.	Id.	Conversano	B	—	1
Brescia	Brescia	Roncadelle	B	—	1
Cagliari	Cagliari	Guamaggiore	O	—	2
Id.	Id.	Villaputzu	B	—	1
Campobasso	Campobasso	Campobasso	B	—	1
Id.	Larino	Montelongo	O	1	—
Id.	Id.	Montorio	O	2	—
Id.	Id.	Rotello	O	1	—
Id.	Id.	S. Croce di M.	E	1	—
Id.	Id.	S. Giuliano P.	O	1	1
Id.	Id.	Ururi	O	1	—
Caserta	Caserta	Marcianise	B	—	1
Catania (a)	Acireale	Riposto	Cp	—	1
Catanzaro	Nicastro	Curinga	O	—	1
Chieti	Chieti	Tocco Casauria	O	—	1
Cuneo	Alba	La Morra	B	—	4
Firenze	S. Miniato	S. Miniato	B	—	1
Girgenti	Girgenti	Cattolica	E	—	1
Id.	Id.	Licata	B	—	1
Lecce	Brindisi	Carovigno	Cp	1	—
Id.	Id.	Ceglie M.	O	1	—
Id.	Id.	Mesagne	B	—	1
Id.	Id.	Torre S. Susan.	E	1	—
Macerata	Macerata	Matelica	B	—	1
Milano	Abbiategrasso	Abbiategrasso	B	—	1
Pavia	Pavia	Bascopè	B	—	1
Id.	Voghera	Godisco	B	—	1
Taranto	Taranto	Ginosa	O	—	1
Id.	Id.	Laterza	O	1	—
Torino	Torino	Arignano	B	—	1
Id.	Id.	Isolabella	B	—	1
Trapani	Alcamo	Castel del G.	Cp	—	1
Treviso	Treviso	Follina	E	—	1
Id.	Id.	Nervesa	E	—	1
Udine	Gorizia	Lozza	B	—	2
Verona	Verona	S. Bonifacio	B	—	1
Id.	Id.	S. Zeno	B	—	3
				11	39
		Carbonchio sintomatico.			
Chieti	Lanciano	Palena	B	—	1
Cosenza	Castrovillari	Cerchiara	O	—	1
Reggio Emilia	Guastalla	Campagnola	B	1	1
Sassari	Sassari	Ittiri	B	—	1
				1	4

Afta epizootica.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Aquila	Aquila	Campotosto	B	2	—
Id.	Id.	Capitignano	B	3	—
Id.	Id.	Montereale	B	4	—
Id.	Avezzano	Aielli	B	1	—
Id.	Id.	Cappadocia	O	2	—
Id.	Id.	Carsoli	B	8	—
Id.	Id.	Celano	B	6	2
Id.	Id.	Cerchio	B	5	—
Id.	Id.	Ortucchio	B	6	—
Id.	Id.	Ovindoli	B	3	—
Id.	Id.	Pescasseroli	B	1	—
Id.	Id.	Pescina	B	6	—
Id.	Cittaducale	Leonessa	B	1	—
Id.	Sulmona	Ateleta	B	—	1
Id.	Id.	Castel di S.	B	1	—
Id.	Id.	Pescocostanzo	B	1	—
Belluno	Belluno	Limana	B	1	—
Id.	Pieve di Cad.	Lozzo	B	2	—
Id.	Id.	Vigo	B	—	1
Bergamo	Bergamo	Almenno s. B.	B	1	—
Id.	Id.	Bolgare	B	8	—
Id.	Id.	Branzi	B	5	—
Id.	Id.	Brembate St.	B	2	—
Id.	Id.	Carona	B	9	—
Id.	Id.	Oltre il Colle	B	1	—
Id.	Id.	Sforsatica	B	—	1
Id.	Id.	Taleggio	B	6	1
Id.	Id.	Vedeseta	B	—	1
Id.	Id.	Zogno	B	1	—
Id.	Clusone	Ardesio	B	3	1
Id.	Id.	Barsizza	B	—	—
Id.	Id.	Castione	B	1	—
Id.	Id.	Collere	B	1	1
Id.	Id.	Grandellino	B	3	—
Id.	Id.	Gandino	B	1	—
Id.	Id.	Lizzola	B	2	—
Id.	Id.	Oneta	B	2	2
Id.	Id.	Parre	B	1	—
Id.	Id.	Schilpario	B	4	1
Id.	Id.	Vertova	B	2	—
Id.	Treviglio	Calcinate	B	1	—
Id.	Id.	Grassobbio	B	1	—
Bologna	Bologna	Budrio	B	4	7
Id.	Id.	Castelfranco	B	1	1
Id.	Id.	Medicina	B	1	1
Id.	Id.	Monterenzio	B	—	2
Id.	Id.	Persiceto	B	1	1
Brescia	Breno	Berso I.	B	2	—
Id.	Id.	Cortens	B	12	—
Id.	Id.	Cortenedolo	B	1	—
Id.	Id.	Darfo	B	1	—
Id.	Id.	Edolo	B	1	—
Id.	Id.	Monno	B	—	2
Id.	Id.	Pontedilegno	B	1	—
Id.	Id.	Santicolo	B	1	—
Id.	Brescia	Borgosatollo	B	—	1
Id.	Id.	Carpenedolo	B	—	1
Id.	Id.	Calvisano	B	—	1
Id.	Id.	Collio	B	1	—
Id.	Id.	Travagliato	B	1	—
Id.	Id.	Rivoltella	B	1	—
Id.	Chiari	Palazzolo	B	2	1
Id.	Id.	Pontiglio	B	—	1
Id.	Id.	Orzinuovi	B	—	1
Id.	Id.	Roccafranca	B	2	—
Id.	Id.	Urago d'Oglio	B	1	—
Id.	Verolanuova	Alfianello	B	2	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Brescia	Verolanuova	Fiesse	B	1	—
Id.	Id.	Gambara	B	4	—
Id.	Id.	Gottolengo	B	1	1
Id.	Id.	Manerbio	B	1	1
Id.	Id.	Milzano	B	1	—
Id.	Id.	Pontevico	B	2	—
Campobasso	Isernia	Cantalupo	B	1	—
Id.	Id.	Carpinone	B	2	—
Id.	Id.	Civitanova	B	1	—
Id.	Id.	Frosolone	B	1	—
Id.	Id.	Macchiagodena	B	1	—
Id.	Id.	Sessano	B	1	—
Id.	Id.	Vastogirardi	B	1	—
Chieti	Lanciano	Palena	B	1	—
Como	Como	Albogasio	B	1	—
Id.	Id.	Carlazzo	B	7	—
Id.	Id.	Cavargna	B	7	—
Id.	Id.	Dervio	B	2	—
Id.	Id.	Garzeno	B	1	—
Id.	Id.	Mezzegra	B	1	—
Id.	Id.	Pianello L.	B	1	—
Id.	Id.	S. Abbondio	B	1	—
Id.	Id.	S. Nazzaro	B	15	—
Id.	Id.	Seghebbia	B	3	1
Id.	Id.	S. Siro	B	2	—
Id.	Id.	Vendrogno	B	5	1
Id.	Lecco	Barsio	B	6	2
Id.	Id.	Comerio	B	2	1
Id.	Id.	Moggio	B	3	2
Id.	Id.	Pasturo	B	3	—
Id.	Id.	Sirone	B	1	—
Cuneo	Cuneo	Fossacco	B	—	1
Id.	Id.	Valdieri	B	1	—
Id.	Mondovì	Ceva	B	2	—
Id.	Saluzzo	Marene	B	—	1
Id.	Id.	Pevello	B	—	1
Ferrara	Cento	Cento	B	2	1
Id.	Ferrara	Bondeno	B	6	—
Id.	Id.	Copparo	B	1	—
Id.	Id.	Ferrara	B	6	4
Id.	Id.	Iolanda di S.	B	1	3
Id.	Id.	Ostellato	B	1	—
Id.	Id.	Portomagg.	B	10	—
Id.	Id.	S. Agostino	B	1	—
Id.	Id.	Vigarano M.	B	1	—
Firenze	Firenze	Figline V. A.	B	1	—
Id.	Id.	Firenzuola	B	6	—
Id.	Id.	S. Casc. V. P.	B	1	—
Id.	Id.	Vicchio	B	—	1
Id.	S. Miniato	Fucecchio	B	1	—
Forlì	Cesena	Cesena	B	2	1
Id.	Id.	Cesenatico	B	1	—
Id.	Forlì	Forlì	B	4	—
Genova	Albenga	Calizzano	B	2	1
Lucca	Lucca	Capannori	B	—	1
Macerata	Camerino	Bolognola	B	11	—
Id.	Id.	Castel S. Ang.	B	1	—
Id.	Id.	Fiuminata	B	4	—
Id.	Id.	Montecavallo	B	1	—
Id.	Id.	Morrovalle	B	4	—
Id.	Id.	Pievetorina	B	1	1
Id.	Id.	Sefro	B	3	—
Id.	Id.	Serravalle	B	14	—
Id.	Id.	Ussita	B	1	—
Id.	Id.	Visso	B	4	1
Mantova	Mantova	Asola	B	—	1
Id.	Id.	Marcaria	B	1	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Milano	Abbiategrass.	Casarile	B	—	1
Id.	Id.	Morimondo	B	—	1
Id.	Id.	Ozzero	B	1	—
Id.	Gallarate	Cantonale	B	—	1
Id.	Id.	Mornago	B	1	—
Id.	Id.	Sumirago	B	1	—
Id.	Lodi	Brembio	B	—	1
Id.	Id.	Ospedaletto	B	—	1
Id.	Id.	Pieve Fissir.	B	—	1
Id.	Id.	S. Fiorano	B	—	1
Id.	Milano	Linate	B	1	—
Id.	Id.	Peschiera B.	B	1	1
Modena	Mirandola	Finale	B	1	1
Id.	Id.	Mirandola	B	1	—
Id.	Id.	Maranello	B	1	—
Id.	Pavullo	Monfestino	B	1	—
Id.	Id.	Pavullo	B	1	—
Id.	Id.	Sestola	B	4	—
Novara	Biella	Graglia B.	B	1	—
Id.	Domodossola	Formazza	B	1	—
Id.	Novara	Cerano	B	1	—
Id.	Id.	Mezzomerico	B	1	—
Id.	Varallo	Campertogno	B	—	1
Id.	Id.	Vocca	B	1	—
Id.	Vercelli	Alice Castello	B	1	—
Id.	Id.	Balocco	B	1	—
Id.	Id.	Casanova Elvo	B	1	—
Id.	Id.	Trino	B	—	7
Id.	Id.	Vercelli	B	3	2
Padova	Padova	Casale S.	B	—	1
Id.	Id.	Correzzola	B	2	—
Id.	Id.	Este	B	—	1
Id.	Id.	Legnaro	B	1	—
Palermo	Palermo	Palermo	B	2	—
Id.	Id.	Id.	O	3	—
Parma	Borgo S. D.	Borgo S. D.	B	1	4
Id.	Id.	Busseto	B	1	—
Id.	Id.	Fontanellato	B	3	2
Id.	Id.	Pontevico	B	2	1
Id.	Id.	Noceto	B	1	—
Id.	Id.	Salsomagg.	B	1	1
Id.	Id.	S. Secondo	B	3	4
Id.	Id.	Soragna	B	2	1
Id.	Parma	Cortile S. M.	B	—	1
Id.	Id.	Golese	B	1	1
Id.	Id.	Palanzano	B	3	—
Id.	Id.	Sorbolo	B	1	—
Pavia	Mortara	Dorno	B	—	1
Id.	Id.	Gropello	B	1	—
Id.	Id.	Vigevano	B	1	1
Id.	Pavia	Bereguardo	B	1	—
Id.	Id.	Carbonara T.	B	1	—
Id.	Id.	Chignolo	B	—	1
Id.	Id.	Giussago	B	1	—
Id.	Id.	Monticelli	B	1	—
Id.	Id.	Pavia	B	—	1
Id.	Id.	Pieve Al.	B	1	—
Id.	Voghera	Branduzzo	B	1	—
Id.	Id.	Bressana	B	1	—
Id.	Id.	Voghera	B	—	1
Perugia	Perugia	Città di Cast.	B	1	1
Id.	Id.	Corciano	B	2	—
Id.	Spoleto	Cascia	B	23	10
Id.	Id.	Id.	O	20	—
Id.	Id.	Norcia	O	21	—
Id.	Id.	Id.	B	16	2
Id.	Id.	Preci	B	4	—
Perugia	Spoleto	Spoleto	B	—	1
Pesaro Urbino	Pesaro	Ginestreto	B	—	1
Id.	Id.	Montelabate	B	2	1
Id.	Id.	Pesaro	B	—	1
Id.	Id.	S. Angelo L.	B	4	2
Id.	Id.	Tomba di Pes.	B	2	1
Id.	Urbino	Apecchio	B	2	—
Id.	Id.	Cantiano	B	1	—
Id.	Id.	Colbordolo	B	6	1
Id.	Id.	Petriano	B	3	—
Piacenza	Piacenza	Agazzano	B	2	1
Id.	Id.	Borgon. V. T.	B	—	1
Id.	Id.	Calendasco	B	—	1
Id.	Id.	Caorso	B	1	—
Id.	Id.	Castel S. Giov.	B	1	1
Id.	Id.	Castelvetro	B	1	—
Id.	Id.	Gazzola	B	1	—
Id.	Id.	Piacenza	B	1	—
Id.	Id.	Ponteolio	B	1	—
Id.	Id.	Rivergaro	B	1	—
Id.	Id.	S. Pietro	B	1	1
Ravenna	Lugo	Fusignano	B	—	1
Id.	Id.	Lugo	B	1	—
Id.	Ravenna	Ravenna	B	1	—
Reggio E.	Guastalla	Suzzara	B	1	2
Id.	Reggio E.	Campegine	B	1	—
Id.	Id.	Casina	B	2	3
Id.	Id.	Castelnu. M.	B	1	—
Id.	Id.	Caviago	B	2	1
Id.	Id.	Ciano d'E.	B	1	2
Roma	Civitavecchia	Cerveteri	B	1	—
Id.	Frosinone	Filettino	O	1	—
Id.	Rieti	Toffia	B	—	1
Id.	Id.	Varso S.	B	1	—
Id.	Roma	Camerata	B	1	—
Id.	Id.	Roma	B	6	—
Id.	Id.	Vallinfreda	B	1	—
Id.	Id.	Vicovaro	B	1	—
Id.	Id.	Vivaro R.	B	1	—
Id.	Viterbo	Bieda	B	1	—
Id.	Id.	Vitorchiano	B	1	—
Rovigo	Adria	Ariano P.	B	—	1
Id.	Rovigo	Bagnolo di Po	B	1	—
Id.	Id.	Ficarolo	B	1	—
Id.	Id.	Gavello	B	—	3
Id.	Id.	Melara	B	1	—
Id.	Id.	Polesella	B	1	—
Salerno	Sala C.	Polla	B	—	4
Id.	Id.	S. Arsenio	B	1	—
Id.	Salerno	Scala	B	2	—
Siena	Montepulc.	Montepulc.	B	2	—
Id.	Siena	Castellina C.	B	1	1
Sondrio	Sondrio	Livigno	B	1	—
Id.	Id.	Mazzo	B	1	—
Id.	Id.	Teglio	B	2	—
Id.	Id.	Tirano	B	1	—
Id.	Id.	S. Giac. o F.	B	—	1
Id.	Id.	Valdidentro	B	1	—
Id.	Id.	Valmasino	B	—	—
Torino	Aosta	Fontainemore	B	1	3
Id.	Id.	Id.	O	1	3
Id.	Id.	Issime	B	2	—
Id.	Id.	Morgex	B	1	—
Id.	Id.	Avace	B	1	—
Id.	Ivrea	Albiano	B	13	—
Id.	Id.	Ceresole	B	3	—
Id.	Id.	Locana	B	26	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Afta epizootica.*				
Torino	Ivrea	Noasca	B	2	—
Id.	Id.	Ribordone	B	2	2
Id.	Id.	Ronco C.	B	3	—
Id.	Id.	Sparone	B	2	—
Id.	Pinerolo	Cavour	B	1	—
Id.	Id.	Pragelato	B	5	—
Id.	Id.	Villafranca	B	3	—
Id.	Susa	Bardonecchia	B	1	—
Id.	Id.	Buttigliera	B	—	—
Id.	Id.	Ferrera C.	B	—	17
Id.	Id.	Melezet	B	1	—
Id.	Id.	Millaures	B	1	—
Id.	Torino	Baldissero T.	B	1	—
Id.	Id.	Carignano	B	2	—
Id.	Id.	Chieri	B	1	—
Id.	Id.	Corio	B	2	—
Id.	Id.	Forno R.	B	1	—
Id.	Id.	Leyni	B	—	1
Id.	Id.	Pinerolo	B	2	—
Trento	Borgo	Castel Tesino	B	7	—
Id.	Id.	Mezzano	B	4	—
Id.	Id.	Pieve Tesino	B	4	—
Id.	Cles	Amblar	B	8	—
Id.	Id.	Almazzago	B	—	1
Id.	Id.	Caledizzo	B	1	—
Id.	Id.	Colentino	B	5	—
Id.	Id.	Cloz	B	—	7
Id.	Id.	Cogolo	B	6	—
Id.	Id.	Comasine	B	12	—
Id.	Id.	Dambel	B	3	—
Id.	Id.	Don	B	17	—
Id.	Id.	Lauregno	B	2	—
Id.	Id.	Martellina	B	1	—
Id.	Id.	Mestorago	B	1	—
Id.	Id.	Mezzana	B	2	—
Id.	Id.	Namio	B	2	—
Id.	Id.	Ossana	B	11	—
Id.	Id.	Peio	B	2	6
Id.	Id.	Pellizzano	B	11	—
Id.	Id.	Piano	B	1	—
Id.	Id.	Revò	B	27	—
Id.	Id.	Romeno	B	1	—
Id.	Id.	Ruffrè	B	1	—
Id.	Id.	Salter	B	2	—
Id.	Id.	Taro	B	3	1
Id.	Id.	Tassullo	B	7	4
Id.	Id.	Tuenno	B	6	—
Id.	Id.	Vermiglio	B	43	—
Id.	Rovereto	Ala	B	1	1
Id.	Id.	Aldeno	B	1	2
Id.	Id.	Cimone	B	2	—
Id.	Tione	Bocenago	B	1	—
Id.	Id.	Cimego	B	1	—
Id.	Id.	Cologna	B	1	—
Id.	Id.	Daone	B	1	—
Id.	Id.	Piaso	B	1	—
Id.	Id.	Prezzo	B	1	—
Treviso	Treviso	Ponte Piave	B	1	—
Udine (*a*)	Udine	Bicinicco	B	1	1
Id.	Id.	S. Giorgio R.	B	2	1
Venezia	Chioggia	Caverzere	B	1	—
Id.	Venezia	Mirano	B	1	—
Verona	Verona	Arcole	B	3	—
Id.	Id.	Cerea	B	1	—
Id.	Id.	Legnago	B	1	—
Id.	Id.	S. Ambrogio	B	1	—
Id.	Id.	Trevenzuolo	B	2	—
Id.	Id.	Verona	B	1	—
				629	197

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Malattie infettive dei suini				
Ancona	Ancona	Acervia	S	3	—
Id.	Id.	Cupramont.	S	1	—
Id.	Id.	Serra S. Quir.	S	1	—
Arezzo	Arezzo	Cortona	S	1	6
Ascoli Piceno	Ascoli	Carassai	S	1	1
Id.	Fermo	Monturone	S	1	1
Id.	Id.	S. Elpidio	S	5	1
Belluno	Belluno	Agordo	S	—	1
Id.	Id.	Belluno	S	—	1
Id.	Id.	Trichiana	S	—	1
Id.	Feltre	Cesio	S	—	1
Id.	Id.	Feltre	S	2	—
Brescia	Brescia	Montichiari	S	—	1
Campobasso	Isernia	Frosolone	S	2	—
Como	Varese	Marchirolo	S	4	—
Cuneo	Mondovì	Mondovì	S	1	—
Id.	Saluzzo	Revello	S	—	1
Ferrara	Cento	Cento	S	—	3
Id.	Ferrara	Ferrara	S	—	4
Id.	Id.	Portomagg.	S	—	3
Firenze	Firenze	Barberino V. E.	S	—	1
Id.	Id.	Figline V. A.	S	1	1
Forlì	Cesena	Cesena	S	1	—
Id.	Id.	Cesenatico	S	5	1
Mantova	Mantova	Sustinente	S	1	—
Modena	Modena	Nonantola	S	1	—
Id.	Id.	Prignano	S	1	—
Novara	Vercelli	Cigliano	S	—	1
Perugia	Spoleto	Sellano	S	1	—
Pola	Capodistria	Castelnuovo	S	4	1
Id.	Id.	Barbana	S	—	2
Id.	Id.	Canfanaro	S	—	1
Ravenna	Ravenna	Cervia	S	1	2
Reggio E.	Reggio E.	Ciano d'E.	S	1	—
Roma	Viterbo	Vetralla	S	1	—
Salerno	Campagna	Romagn. al M.	S	1	—
Siena	Montepulc.	Chianciano	S	1	1
Id.	Id.	Trequanda	S	1	—
Id.	Siena	Casole Elsa	S	5	—
Id.	Id.	Colle V. d'Elsa	S	1	1
Id.	Id.	Monteroni A.	S	1	—
Id.	Id.	Poggibonsi	S	6	3
Torino	Torino	Poirino	S	1	—
Trento	Bolzano	Bolzano	S	—	1
Id.	Id.	Caldaro	S	—	1
Id.	Id.	Gries	S	—	6
Id.	Id.	Terlano	S	—	1
Id.	Borgo	Borgo	S	—	1
Id.	Id.	Levico	S	10	1
Id.	Id.	Roncegno	S	2	—
Id.	Bressanone	Aica	S	2	—
Id.	Id.	Scalareo	S	1	—
Id.	Brunico	Casteldarne	S	2	2
Id.	Id.	Teodone	S	1	—
Id.	Id.	Valdaova	S	1	—
Id.	Cavalese	Egna	S	1	—
Id.	Id.	Montagna	S	1	—
Id.	Id.	Ora	S	1	—
Id.	Id.	Predazzo	S	2	—
Id.	Id.	Termeno	S	1	—
Id.	Cles	Cles	S	1	—
Id.	Id.	Vigo A.	S	—	1
Id.	Trento	Cavedago	S	1	—
Id.	Id.	Cognola	S	—	1
Id.	Id.	Fai	S	1	2
Id.	Id.	Gardolo	S	—	1
Id.	Id.	Mezocorona	S	1	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Segue Malattie infettive dei suini.			
Trento	Trento	Spomaggiora	S	—	2
Treviso	Treviso	Crocetta T.	S	—	1
Trieste	Trieste	Trieste	S	7	—
Udine	Cividale	Manzano	S	—	1
Id.	Gorizia	Merna	S	—	2
Verona	Verona	Concamarise	S	—	1
Id.	Id.	Correzzo	S	—	2
Id.	Id.	Verona	S	—	1
				88	68
		Morva			
Forlì	Forlì	Forlì	E	1	—
Genova	Genova	Genova	E	1	—
Livorno	Livorno	Livorno	E	1	—
Sondrio	Sondrio	Tirano	E	—	1
				3	1
		Farcino criptococcico			
Avellino	Ariano	Grottaminard.	E	1	—
Id.	Avellino	Avellino	E	2	—
Id.	Id.	Atripalda	E	1	—
Id.	Id.	Capriglia	E	2	—
Id.	Id.	Mercogliano	E	1	—
Id.	Id.	Montoro Inf.	E	2	—
Id.	Id.	Ospedaletto	E	1	—
Id.	Id.	Tufo	E	1	—
Bari	Bari	Canneto	E	1	—
Id.	Id.	Giovinazzo	E	3	—
Caltanissetta	Terranova	Terranova	E	11	—
Caserta	Caserta	Marcianise	E	1	—
Catania (*a*)	Caltagirone	Leonforte	E	1	—
Id.	Id.	Mineo	E	1	—
Girgenti	Bivona	S. Biagio	E	1	—
Lecce	Gallipoli	Poggiardo	E	1	—
Palermo	Palermo	Palermo	E	3	—
Salerno	Salerno	Nocera Sup.	E	1	—
Id.	Id.	Pontecagnano	E	1	—
Id.	Id.	Sarno	E	2	—
Id.	Id.	Scafati	E	1	—
Trapani	Alcamo	Alcamo	E	3	—
				42	—
		Rabbia			
Ancona	Ancona	Ancona	Cn	3	—
Id.	Id.	Cupramont.	Cn	1	—
Id.	Id.	Fabriano	Cn	—	1
Id.	Id.	Montemarc.	Cn	6	—
Id.	Id.	Morro d'Alba	Cn	1	—
Bari (*b*)	Bari	Bitritto	Cn	—	1
Id.	Id.	Giovinazzo	Cn	2	—
Bergamo	Bergamo	Bergamo	Cn	—	2
Bologna	Bologna	Bologna	Cn	—	2
		Segue Rabbia.			
Campobasso	Campobasso	Cestellino B	Cn	—	1
Id.	Larino	Larino	Cn	—	1
Como	Como	Brunate	Cn	—	2
Id.	Id.	Colico	Cn	—	1
Id.	Id.	Germasino	Cn	—	1
Id.	Varese	Castiglione O.	Cn	—	1
Firenze	Pistoia	Pistoia	Cn	—	2
Fiume	Volosca	Bisterza	Cn	—	2
Macerata	Camerino	Muccia	Cn	1	—
Id.	Macerata	Matelica	Cn	—	1
Id.	Id.	Montelupone	Cn	—	2
Id.	Id.	Recanati	Cn	4	—
Mantova	Mantova	S. Giorgio	Cn	—	1
Palermo	Palermo	Piana dei Greci	Cn	—	1
Id.	Termini I.	Roccapalumb.	Cn	—	1
Parma	Parma	Sorbolo	Cn	—	1
Perugia	Foligno	Foligno	Cn	1	—
Id.	Id.	Fossato di V.	Cn	—	1
Salerno (*a*)	Vallo L.	Castellabate	Cn	—	1
Id.	Id.	Prignano C.	Cn	—	1
Id.	Id.	S. Giovanni P.	Cn	—	1
Siena (*a*)	Siena	Miorlo	Cn	—	1
Taranto	Taranto	Manduria	Cn	1	—
Id.	Id.	Lizano	Cn	2	—
Torino	Torino	Torino	Cn	—	1
Verona	Verona	Caldiero	Cn	—	1
Id.	Id.	Cologna	Cn	—	1
Id.	Id.	Marcellise	Cn	—	1
Id.	Id.	Mizzole	Cn	1	—
Id.	Id.	S. Martino	Cn	—	1
Id.	Id.	Verona	Cn	—	1
Id.	Id.	Villafranca	Cn	—	1
				23	36
		Rogna			
Ancona	Ancona	Fabriano	O	12	—
Aquila	Aquila	Sassa	O	1	—
Id.	Avezzano	Capistrello	O	1	—
Id.	Sulmona	Pettorano	O	1	—
Arezzo	Arezzo	Castel S. Nicolò	O	2	—
Caltanissetta	Caltanissetta	Caltanissetta	O	1	—
Id.	Piazza A.	Piazza A.	O	1	—
Palermo	Cefalù	Pelizzi	O	1	—
Perugia	Foligno	Foligno	O	7	—
Roma	Roma	Vallinfreda	O	1	—
Id.	Id.	Vico	O	1	—
				29	—
		Vaiolo ovino.			
Aquila	Aquila	Pizzoli	O	1	—
Id.	Cittaducale	Accumoli	O	1	—
Id.	Id.	Amatrice	O	—	2
Id.	Id.	Antrodoco	O	—	1
Id.	Id.	Leonessa	O	2	—
Id.	Id.	Petrella	O	1	—
Arezzo	Arezzo	Pratovecchio	O	1	—
Ascoli Piceno	Ascoli	Montefortino	O	—	1
Avellino	S. Angelo L.	Frigento	O	2	1
Id.	Id.	Sturno	O	3	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Seguo *Vaiuolo ovino*				
Bari	Altámura	Gravina	O	1	—
Id.	Barletta	Andria	O	3	—
Id.	Id.	Corato	O	2	—
Id.	Id.	Minervino	O	1	—
Id.	Id.	Spinazzola	O	2	—
Campobasso	Isernia	Venafro	O	1	—
Macerata	Camerino	Fiastra	O	—	1
Id.	Id.	Montecavallo	O	1	—
Id.	Id.	Pievetorina	O	1	—
Id.	Id.	Sarnano	O	2	—
Id.	Id.	Ussita	O	1	—
Id.	Id.	Visso	O	3	1
Pesaro Urbino	Urbino	Casteldelci	O	1	—
Roma	Frosinone	Guarcino	O	1	—
Id.	Viterbo	Bassano	O	1	—
Salerno	Sala C.	S. Arsenio	O	5	—
Id.	Id.	S. Pietro al T.	O	1	—
Id.	Id.	S. Rufo	O	—	1
Taranto	Taranto	Castellaneta	O	1	—
Id.	Id.	Fragagnano	O	4	—
Id.	Id.	Massafra	O	3	—
Id.	Id.	Palagiano	O	5	—
Id.	Id.	Sava	O	1	—
Id.	Id.	Taranto	O	2	1
				54	9
	Agalassia contagiosa delle pecore e capre.				
Aquila	Aquila	Aquila	O	2	—
Id.	Id.	Pizzoli	O	1	—
Id.	Id.	Scoppito	O	1	—
Id.	Id.	Rocca di M.	O	1	—
Id.	Avezzano	Balsorano	O	1	—
Id.	Id.	Bisegna	O	1	—
Id.	Id.	Celano	O	2	—
Id.	Id.	Civita d'A.	O	1	—
Id.	Id.	Massa d'A.	O	2	—
Id.	Id.	S. Vincenzo	O	1	—
Id.	Cittaducale	Accumoli	O	1	—
Id.	Id.	Amatrice	O	2	—
Id.	Id.	Antrodoco	O	1	—
Id.	Id.	Leonessa	O	1	—
Avellino	S. Angelo L.	Bisaccia	O	2	2
Caltanissetta	Caltanissetta	Caltanissetta	O	1	—
Id.	Id.	Serradifalco	O	1	—
Campobasso	Isernia	Boiano	O	—	5
Id.	Id.	Capracotta	O	—	1
Macerata	Camerino	Visso	O	—	1
Roma	Rieti	Concerviano	O	1	—
Id.	Velletri	Gorga	O	1	—
Id.	Id.	Norma	O	1	—
				25	9
	Colera dei polli.				
Bergamo	Bergamo	Bergamo	B	—	1
Modena	Modena	Modena	B	1	—
Id.	Id.	Prignano	B	1	—
				2	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Influenza del cavallo.				
Ravenna	Ravenna	Cervia	E	1	—
Sassari	Alghero	Alghero	E	4	—
Id.	Nuoro	Bolotana	E	2	—
Id.	Ozieri	Ozieri	E	6	—
Id.	Sassari	Nulvi	E	2	—
Id.	Tempio	Luogosanto	E	2	—
				17	—
	Setticemia emorragica dei bovini				
Reggio E.	Reggio E.	Quattro Cast.	B	1	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico.	22	40	50
Carbonchio sintomatico.	4	4	5
Afta epizootica.	39	332	826
Malattie infettive dei suini	27	75	176
Morva	4	4	4
Farcino criptococcico.	10	22	42
Rabbia.	18	41	59
Rogna	7	11	29
Vaiuolo ovino	11	34	63
Agalassia contagiosa delle pecore e capre	6	23	34
Colera dei polli.	2	3	3
Influenza del cavallo	2	6	17
Setticemia emorragica dei bovini . .	1	1	1

B *bovina*; Bf *bufalina*; O *ovina*; Cp *caprina*; S *suina*; E *equina*; P *pollame*; Cn *canina*.

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

(*b*) Malattia sospetta.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.